



REGIONE
PIEMONTE

DIREZIONE SANITÀ

Settore Regole del SSR nei rapporti con i Soggetti Erogatori

regole.soggettierogatori@regione.piemonte.it

sanita@cert.regione.piemonte.it

Data, (*)

Protocollo n. (*) /A1414B

(*) **Segnatura di Protocollo** riportato
nei Metadati di DoQui Acta **da citare nella risposta**
Classificazione n. 3/2018A/A14000

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie Regionali

protocollo@pec.ascittaditorino.it

aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

protocollogenerale@pec.asl.novara.it

protocollo@pec.aslvco.it

protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

aslcn2@legalmail.it

protocollo@pec.asl.at.it

aslal@pec.aslal.it

protocollo@pec.cittadellasalute.to.it

aso.ordinemauriziano@postemailcertificata.it

AOU.sanluigi@legalmail.it

protocollo@pec.aou.no.it

aso.cuneo@cert.legalmail.it

asolessandria@pec.ospedale.al.it

Ai Presidi Ex art. 41 – 43 L. 833/1978

Ai Legali Rappresentanti della Case di cura
accreditate

Ai Legali Rappresentanti delle Strutture
ambulatoriali accreditate
della Regione Piemonte

Al CSI Piemonte

Al Ministero della Salute Dipartimento della
Programmazione e dell'Ordinamento del
Servizio Sanitario Nazionale

LORO SEDI

Mezzo trasmissivo: PEC

OGGETTO: Protratta Emergenza Immigrati dall' Africa Settentrionale.

Richiamata la circolare del Settore scrivente, prot. n. 5632/A1402A in data 4 marzo 2016, recante chiarimenti in merito al pagamento del ticket a carico dei cittadini stranieri richiedenti asilo, nella quale, in merito alla nota n. 11/E del 31/07/2015 di trasmissione della comunicazione del Ministero della Salute prot. DGPROGS n. 20029 del 10/07/2015 e a seguito delle numerose richieste di indicazioni in materia di riconoscimento del diritto di esenzione dal pagamento del ticket a carico di cittadini stranieri richiedenti asilo, si informava che **a decorrere dall'entrata in vigore del Jobs Act**, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre ed entrato in vigore il giorno successivo, ovvero in data 24 settembre 2015, **all'art. 19, comma 1, è rideterminata la definizione di stato di disoccupazione e al comma 7 è stabilito che ogni norma nazionale o regionale che condiziona prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si deve intendere riferita alla condizione di non occupazione**, consentendone la verifica in via telematica; nelle more di un riscontro formale da parte dei Ministeri più volte richiesto, anche riguardo all'applicabilità di altro codice, E02 che, come fatto rilevare, presenta molteplici criticità;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, **si confermano le consuete indicazioni operative:**

facendo seguito a circolare prot. n. 1024/DB 20.16 del 10 gennaio 2013, e successive precisazioni in nota n. 10024 del 10 aprile 2013, ed alle relative proroghe annuali, si richiamano integralmente le disposizioni in essa contenute: per quanto di competenza, trovano attuazione in materia le

disposizioni di cui alla **DGR n. 24 -4081 del 2 luglio 2012** pag. 13 1.1.1. e ss. "Iscrizione obbligatoria" - da coordinare con il testo delle nuove disposizioni in materia di sicurezza di cui al **decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113** (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018) , **coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132** , recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.» - e in particolare:

“ **Residenza/Effettiva dimora** - Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'ASL nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora (per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno)⁴¹. La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio⁴². Per i richiedenti protezione internazionale, si prescinde dall'indicazione di domicilio riportata nel permesso di soggiorno e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalità⁴³. Gli stranieri in possesso di richiesta o di permesso di soggiorno per protezione internazionale, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari (**ora permessi di soggiorno per "casi speciali" (*)**), **fatti salvi i permessi per motivi umanitari già rilasciati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, per il periodo di validità degli stessi**) in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSR temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, di richiedere la variazione di domicilio alla Questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo”.

(*) casi speciali, protezione speciale, cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis) del D. Lgs. 286/98, come novellato dal decreto legge 113/2018

Si applicano altresì le disposizioni di cui alla Circ. Min. San. 24 marzo 2000, n. 5, ove si prevede l'assimilazione ai disoccupati ai fini dell'esenzione (E92) fino all'esercizio di regolare attività lavorativa.

Tali disposizioni si applicano anche sino a completa definizione dell'istanza in caso di ricorso per avvenuto diniego del permesso di soggiorno relativo agli status sopra citati.

Si invitano le S.V. a dare massima e idonea diffusione alla presente informativa a tutte le Strutture Aziendali coinvolte.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Franca DALL'OCCHO

*(Il presente documento è sottoscritto con Firma
Digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)*